Pubblicato il 21/10/2022

N. 00685/2022 REG.PROV.COLL. N. 00485/2022 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2022, proposto da:

Angela Borghero, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via del Platano n. 2;

contro

Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 Cagliari - Distretto Presidio Ospedaliero Binaghi - U.O. Diabetologia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A. del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata in data 20 maggio 2022 e assunta con protocollo n. 80662/2022;

B. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

about:blank 1/5

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. La dott.ssa Angela Borghero dal 4 settembre 2020 è Dirigente medico in Malattie metaboliche e diabetologia e, attualmente, è assegnata in via temporanea ex art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001 per 3 anni (dal 22 novembre 2020 al 22 novembre 29023) dalla ASSL di Sanluri (di prima nomina) all'Azienda Socio-Sanitaria locale Cagliari n. 8, distretto di Quartu-Parteolla.
- 2. Espone in ricorso che in data 28 gennaio 2022 l'ATS Sardegna ha indetto un Bando di concorso per la copertura di 47 posti a tempo indeterminato di dirigente medico in varie discipline, di cui n. 6 posti nella disciplina delle malattie metaboliche e Diabetologia, con la precisazione che "Il numero dei posti potrà essere ridotto a seguito dell'esito di procedure di mobilità da amministrazioni diverse dalle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Sardegna e da scorrimento delle graduatorie concorsuali regionali".
- 3. In data 13 maggio 2022 presentava all'Azienda socio-sanitaria locale Cagliari Presidio ospedaliero Binaghi, istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le esigenze dell'Amministrazione per tutelare al meglio la propria posizione, anche valutando l'opportunità di presentare istanze di mobilità volontaria al fine di soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare
- 4. In particolare chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:
- a) Pianta organica relativa all'U.O Diabetologia;
- b) piano triennale del fabbisogno del personale dell'U.O Diabetologia dell'adita Amministrazione sanitaria;
- c) qualsiasi altro documento o provvedimento inerente il fabbisogno organico dell'U.O Diabetologia.
- 5. Tale richiesta veniva motivata con il suo interesse a conoscere la documentazione richiesta al fine di consentirle di "valutare l'opportunità di presentare istanze di mobilità esterna".

6. Malgrado il sollecito inoltrato il 4 luglio 2022 l'istanza di cui sopra è rimasta priva di riscontro, per cui, ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, su di essa si è formato il silenzio-rigetto.

- 7. Con il ricorso in esame la dott.ssa Borghero ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento tacito di rigetto richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi in materia di accesso agli atti in punto di tutela dell'interesse prevalente dell'istante a conoscere gli atti necessari alla tutela della propria posizione giuridica.
- 8. L'Azienda socio-sanitaria locale Cagliari Presidio ospedaliero Binaghi non si è costituita in giudizio.
- 9. Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022, sentito il legale della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
- 10. Il ricorso non merita accoglimento.
- 11. L'accesso richiesto dalla ricorrente si caratterizza, invero, come accesso esplorativo, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 per il quale "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".
- 12. Per giurisprudenza pacifica, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, infatti, l'ostensione documentale non può essere finalizzata all'esercizio di un controllo dell'operato dell'amministrazione allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell'amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiato anche a livello costituzionale (in termini Consiglio di Stato, Sezione V, n.1779 del 2 marzo 2021).
- 13. Le anzidette acquisizioni giurisprudenziali precisano in proposito che ai fini dell'accesso è necessario che l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, debba essere concreto, attuale, diretto e, in particolare, che preesista all'istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza.

14. In altri termini, l'esistenza di detto interesse deve collocarsi anteriormente «all'istanza di accesso documentale che, quindi, non deve essere impiegata e piegata a "costruire" ad hoc, con una finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post» (in termini, A.P. n. 10 del 2020).

- 15. Diversamente, infatti, "l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche amministrazioni".
- 16. Tale regola è del resto espressione del principio di derivazione costituzionale, ex art. 97 Cost., poiché un obbligo generale come quello di rispondere a tutte le istanze costringerebbe, in ultima analisi, l'Amministrazione ad un impegno sproporzionato di risorse a fronte a qualsivoglia richiesta, per assurdo, anche manifestamente infondata o soltanto emulativa.
- 17. Nel caso di specie, l'istanza di accesso viene motivata col fine "di prendere contezza delle esigenze dell'Amministrazione e di tutelare al meglio la propria posizione, anche valutando l'opportunità di presentare istanze di mobilità volontaria al fine di soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare".
- 18. Il labile interesse dichiarato dalla ricorrente ricade, dunque, per quanto sopra ricordato, nella fattispecie dell'interesse non attuale e meramente esplorativo a conoscere atti interni dell'amministrazione in relazione ai quali non operano gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati dall'ordinamento e invocati dalla ricorrente.
- 19. In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
- 20. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente Tito Aru, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere

> L'ESTENSORE Tito Aru

IL PRESIDENTE Marco Buricelli

IL SEGRETARIO

about:blank 5/5